

La competenza degli appaltatori nella UNI EN ISO 14001:2004

a cura di **Daniele Pernigotti**, *Aequilibria*, Membro del GL1 "Sistemi di Gestione Ambientale" della Commissione Ambiente dell'UNI e delegato italiano ai lavori dell'ISO/TC 207

Il processo di realizzazione delle norme volontarie pubblicate da organismi riconosciuti a livello internazionale (ISO) e nazionale (UNI) è basato sull'ottenimento del consenso dei vari soggetti che saranno in seguito interessati all'applicazione della norma stessa. Ne consegue che il contenuto della norma verrà sviluppato a partire dal contesto di riferimento esistente in quel determinato momento. Così per i Sistemi di Gestione aziendale in generale e, quindi, anche per quello Ambientale (SGA), è inevitabile che si presti particolare attenzione ai temi di organizzazione del lavoro e alla loro evoluzione nel tempo.

È in quest'ottica che deve essere intesa la riscrittura dei punti «Politica ambientale» (4.2) e «Competenza, formazione e consapevolezza» (4.4.2) nella edizione del 2004 della ISO 14001, rispetto a quella del 1996. In sostanza, la variazione del testo ha esteso quanto in precedenza richiesto per il «personale» (ed. 1996) a «tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa» (punto 4.2, ed. 2004). Andando oltre la semplice analisi comparata della modifica testuale, è possibile leggere la diversa formulazione adottata nella versione 2004 come un formale adeguamento della medesima prescrizione a una sostanziale modifica del mondo del lavoro, intercorsa in questi ultimi otto anni.

Nello scorso decennio, quando venne pubblicata la vecchia versione della UNI EN ISO 14001, la realtà produttiva era decisamente diversa e i termini "interinale", "terziarizzazione" e "flessibilità" probabilmente erano sconosciuti ai più o comunque non dell'uso comune che oggi contraddistingue le aziende del cosiddetto "mercato globale".

Un cambiamento di questa portata doveva necessariamente essere considerato nel processo di revisione della ISO 14001, anche perché molto spesso tra le attività e i servizi terziarizzati ricadono proprio quelli che hanno potenzialmente un maggiore impatto ambientale.

È frequente, ad esempio, trovare imprese manifatturiere che affidano a ditte esterne la manutenzione degli impianti o la movimentazione interna dei propri rifiuti. Talvolta, ci si può addirittura trovare nella situazione in cui il personale di queste ditte di manutenzione, in precedenza dipendente della stessa impresa manifatturiera, viene trasferito *in toto* nella nuova ditta di servizi per scelte "strategiche". In questo contesto è evidente l'importanza di coinvolgere anche il personale della ditta esterna di manutenzione nel SGA dell'impresa manifatturiera.

Non avrebbe alcun senso tagliare fuori dal SGA figure così critiche per una corretta gestione delle problematiche ambientali, solo perché esterne all'organico pur continuando a svolgere le stesse importanti attività dal punto di vista ambientale in azienda.

Ovviamente la situazione non è sempre così eclatante come nel caso precedentemente descritto e, per contro, non si deve cadere nell'errore di estendere in modo ottuso e indiscriminato la prescrizione relativa alla competenza a chiunque operi per nome e per conto dell'organizzazione, dovendo, invece, concentrare l'attenzione alle aziende critiche dal punto di vista ambientale.

La richiesta «L'organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l'organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall'organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria» non lascia dubbi sulla necessità di coinvolgere nel proprio SGA chi svolge attività che possono comportare impatti ambientali significativi.

Una volta individuati i soggetti che debbono essere competenti nello svolgere attività con una significativa ricaduta ambientale, è necessario decidere le modalità con cui ottenere la competenza richiesta.

I percorsi ipotizzati possono focalizzarsi sulla sola istruzione, formazione o esperienza o essere articolati nelle diverse combinazioni delle stesse.

Pertanto, la norma non obbliga necessariamente a erogare la formazione a tutti gli appaltatori critici per il SGA, come talora viene affermato, anche se questo percorso è sicuramente possibile ed efficace.

In conclusione, è possibile ribadire che la nuova edizione del 2004 della UNI EN ISO 14001 non introduce niente più di quanto un approccio logico e attento richiedeva per gli appaltatori anche nell'applicazione dell'edizione del 1996, ovvero che chi lavora per conto di un'azienda lo faccia con un livello di competenza minima reputata dalla direzione come "adeguata e necessaria" per svolgere attività per conto dell'azienda stessa, con un taglio della UNI EN ISO 14001 che, per l'ennesima volta, si dimostra estremamente pratico e orientato alla reale gestione dei problemi ambientali.